*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 161° - Numero 170**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 8 luglio 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

### AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

# ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

## CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DECRETO 8 luglio 2020.

**Modifica del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto il testo attualmente vigente del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura;

Vista la delibera in data 8 luglio 2020 con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha modificato il comma 1 dell'art. 4 del regolamento interno;

Decreta:

La modifica del comma 1 dell'art. 4 R.I. nei termini di seguito indicati:

Art. 4 *(Elezione dei componenti della Sezione Disciplinare. Presidenza della Sezione).* — «1. Subito dopo l'elezione del Vicepresidente, il Consiglio procede all'elezione di sei componenti effettivi e di quattordici componenti supplenti della Sezione Disciplinare, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195 e successive modificazioni. I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di Cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati che esercitano le funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettera *b)* della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato con l'art. 5 della legge 28 marzo 2002, n. 44, e sei magistrati che esercitano le funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettera *c)* della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato con l'art. 5 della legge 28 marzo 2002, n. 44; quattro componenti eletti dal Parlamento.».

Dato a Roma, addì 8 luglio 2020

MATTARELLA

*Il Segretario generale:* PIRACCINI

**20A03642**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 2020.

**Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (ALFA), nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 43 del regio decreto 30 ottobre 1993, n. 1611, recante «Approvazione del Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la richiesta di ammissione al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato avanzata dall'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (ALFA) istituita con legge 30 novembre 2016, n. 30 della Regione Liguria;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa della citata Agenzia;

Acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole dott. Riccardo Fraccaro, è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

1. L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dall'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (ALFA), nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2020

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
FRACCARO

*Il Ministro della giustizia*
BONAFEDE

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
GUALTIERI

*Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2020*
*Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1236*

**20A03527**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 giugno 2020.

**Accertamento dell'importo rimborsato a scadenza di buoni del Tesoro poliennali 15 aprile 2017-15 giugno 2020 a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.**

IL DIRIGENTE GENERALE DEL TESORO

Visti gli articoli 44, 45, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito Testo unico), modificato dall'art. 1, comma 387, lettera *d)* e lettera *e)* della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), nei quali sono previste le norme sostanziali riguardanti: l'istituzione e l'amministrazione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; i conferimenti al Fondo; i criteri e le modalità per l'acquisto dei titoli di Stato; l'estinzione dei titoli detenuti dal Fondo;

Visti, altresì, gli articoli 48, 49, 50, 51 e 52 del citato Testo unico, recanti le norme procedurali relative al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato riguardanti: gli utilizzi del Fondo; gli adempimenti a carico della Banca d'Italia e degli intermediari incaricati; il contenuto dell'incarico alla Banca d'Italia e agli intermediari; le modalità d'asta e gli adempimenti successivi allo svolgimento dell'asta;

Visto, in particolare, l'art. 46, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;

Vista la nota n. 45586 del 5 giugno 2020 con la quale la Direzione II comunica al direttore generale del Tesoro l'opportunità di procedere ad operazioni di riduzione del debito pubblico a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;
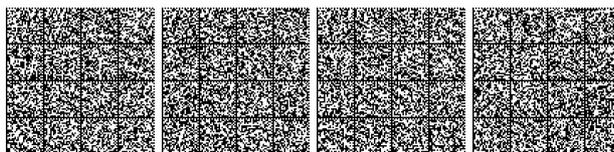
Visto l'art. 3 del citato Testo unico nel quale si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Dipartimento del Tesoro, tra l'altro, di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed esterno, al rimborso anticipato dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020 (decreto cornice per l'anno finanziario 2020), emanato in attuazione del succitato art. 3 nel quale si prevede, tra l'altro, che le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo vengano disposte dal direttore generale del Dipartimento del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro;

Vista la Convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP) in data 30 dicembre 2014, con la quale sono definite le modalità per la gestione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, ed il successivo decreto del Dipartimento del Tesoro DT n. 3513 del 19 gennaio 2015 con il quale è stata approvata e resa esecutiva la Convenzione stessa;

Vista la nuova convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP S.p.a. in data 20 dicembre 2019 che stabilisce le condizioni e le modalità per la gestione del suddetto Fondo ammortamento;

Visto il decreto del Dipartimento del Tesoro n. 3897 del 20 gennaio 2020 con il quale è approvata e resa esecutiva la convenzione sopra specificata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP S.p.a.;

Vista la propria disposizione DT n. 46824 del 10 giugno 2020, trasmessa alla Banca d'Italia e a CDP, con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata stabilita un'operazione di rimborso tramite l'utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Vista la nota n. 0816853/20 del 19 giugno 2020 con cui la Banca d'Italia ha trasmesso a questa Direzione e a CDP il dettaglio della predetta operazione di rimborso e ha comunicato di aver provveduto a contabilizzare a debito del conto «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» l'importo derivante da tale operazione;

Visto, in particolare, l'art. 52, comma 1, del menzionato Testo unico, il quale prevede che con successivo decreto si provvede ad accertare la specie e gli importi dei titoli effettivamente ritirati dal mercato,

Decreta:

*Articolo unico*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 1, del Testo unico citato nelle premesse, si accerta che in data 15 giugno 2020 è stata effettuata un'operazione di rimborso a scadenza a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, per un valore nominale di euro 717.000.000,00 di buoni del tesoro poliennali 18 aprile 2017 - 15 giugno 2020 - codice titolo IT0005250946 - in scadenza per un totale di euro 15.882.720.000,00.

2. In data 15 giugno 2020, giorno fissato per il regolamento dell'operazione di cui al precedente comma, la consistenza del debito è ridotta dell'ammontare di euro 717.000.000,00 a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Al capitolo di spesa corrispondente - numero 9502 - Rimborso di buoni del tesoro poliennali - è apportata la conseguente modifica.

3. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2020

*Il dirigente generale:* IACOVONI

**20A03528**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° aprile 2020.

**Proroga delle disposizioni obbligatorie di indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro, del riso e dei derivati del pomodoro.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

E

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

Visto in particolare l'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario usato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del successivo paragrafo 8, l'applicazione all'adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018, recante modalità di applicazione dell'art. 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento;
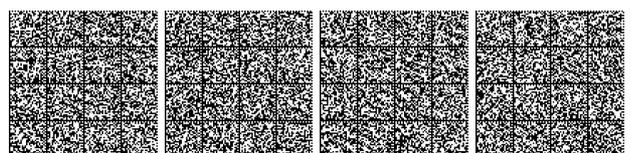
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo econo-

mico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del riso»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro»;

Decretano:

Art. 1.

1. All'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro», le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti parole: «31 dicembre 2021».

2. Il comma 2 dell'art. 7 è abrogato.

Art. 2.

1. All'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del riso», le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti parole: «31 dicembre 2021».

2. Il comma 2 dell'art. 7 è abrogato.

Art. 3.

1. All'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro», le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti parole: «31 dicembre 2021».

2. Il comma 3 dell'art. 7 è abrogato.

Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 1° aprile 2020

*Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*
BELLANOVA

*Il Ministro dello sviluppo economico*
PATUANELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2020*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 510*

**20A03521**

DECRETO 22 maggio 2020.

**Ulteriori disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e, in particolare, l'art. 2, paragrafo 2;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e, in particolare, l'art. 4;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione e, in particolare, l'art. 54, paragrafo 2, e l'art. 56;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e, in particolare, il capo IV;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che, tra l'altro, integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che, tra l'altro, reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2107, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione del 6 giugno 2014, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1963/2017, del 9 agosto 2017, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi di attività a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368, della Commissione, del 6 agosto 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione, del 16 aprile 2020, recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, in legge n. 27 del 24 aprile 2020, in particolare, l'art. 103 relativo alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti in scadenza;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, concernente «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, relativo a «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, concernente «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 concernente «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
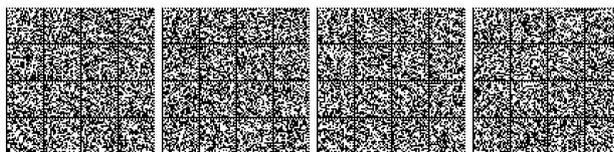
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 76 del 22 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 88 del 2 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 3 aprile 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 136 del 12 giugno 2019, recante modifica dei decreti 14 febbraio 2017 e 3 marzo 2017, relativi alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Termini di presentazione domande di aiuto;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 del 9 marzo 2010, recante «Disposizioni nazionali, applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura Vendemmia verde» e, in particolare, l'art. 8;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 dicembre 2015 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 33 del 10 febbraio 2016 concernente «Disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 5927 del 18 ottobre 2017 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 31 del 7 febbraio 2018, recante disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 8867 del 13 agosto 2019 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 243 del 16 ottobre 2019 recante disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 7143 del 12 dicembre 2017 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'art. 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 617 del 13 febbraio 2018 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 89 del 7 aprile 2018 recante disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 marzo 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 115 del 18 maggio 2016, come integrato dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 febbraio 2017 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 101 del 3 maggio 2017, recante applicazione dell'art. 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto concerne gli aiuti nel settore dell'apicoltura;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 marzo 2020, prot. n. 3318, in corso di registrazione, relativo a «Proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista la nota 28 febbraio 2020, prot. DIPEISR 781, con la quale, in considerazione dell'aggravarsi della situazione dovuta all'infezione da COVID 19 e preso atto dei provvedimenti adottati per arginare il diffondersi della situazione epidemiologica, è stato chiesto alla Commis-

sione europea l'autorizzazione all'adozione di alcune misure necessarie alla prosecuzione dell'attività di gestione connessa agli aiuti della PA;

Vista la nota Ares(2020)1558335 del 13 marzo 2020, con la quale la Commissione europea ha riconosciuto la situazione emergenziale e si è resa disponibile al favorevole accoglimento delle sopracitate richieste;

Vista la posizione n. 20/46/SR21/C10 espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 31 marzo 2020;

Vista la nota Ares (2020)1990577 dell'8 aprile 2020, con la quale la Commissione europea ha evidenziato agli Stati membri le flessibilità disponibili nell'ambito del vigente quadro giuridico della politica agricola comune, con particolare riferimento al riconoscimento di forza maggiore o circostanze eccezionale;

Considerato che la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica di COVID-19, mediante le misure restrittive, di cui ai provvedimenti governativi sopra richiamati, relativi alla movimentazione delle persone e delle merci e alla sospensione di molteplici attività economiche, stanno producendo particolari effetti negativi sul tessuto socio-economico nazionale, e in particolare sul comparto agricolo nazionale;

Considerato che le misure restrittive imposte dall'emergenza epidemiologica COVID-19 costituiscono eventi di forza maggiore ed incidono negativamente sull'attività delle imprese agricole, rendendo, peraltro, difficile o impossibile rispettare le scadenze e gli impegni ordinariamente previsti, in particolare per l'attuazione dei programmi di investimento oggetto di finanziamento;

Considerato che le circostanze eccezionali determinate dall'emergenza epidemiologica COVID-19 comportano, per le competenti amministrazioni, molteplici difficoltà nell'esecuzione delle attività amministrative e di controllo finalizzate all'erogazione dei finanziamenti, nel rispetto dei modi e dei termini ordinariamente previsti dalla normativa comunitaria e nazionale;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire lo svolgimento delle attività amministrative e di controllo dei programmi di sostegno presentati dai richiedenti, stabilire diposizioni derogatorie per alcuni termini e procedure previsti dalla normativa nazionale relativamente ai settori vitivinicolo, ortofrutticolo e zootecnico;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 maggio 2020;

Decreta:

Art. 1.

*Deroghe settore vitivinicolo*

1. L'art. 1, comma 1, decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 marzo 2020, prot. n. 3318, è modificato come segue:

«1. Limitatamente alla campagna 2020/2021, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'art. 1, comma 2 del decreto 3 aprile 2019 è fissato al 30 agosto 2020. Il termine per la definizione della graduatoria di ammissibilità delle domande di aiuto è fissato al 15 febbraio 2021».

2. L'art. 4, comma 3, lettera *b)* del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 dicembre 2009, prot. n. 9258, è modificato come segue:

«*b)* se escludere dall'intervento alcune zone viticole, i vigneti oggetto di rivendicazione delle uve a denominazione di origine o ad indicazione geografica o determinate varietà di cui al comma 2, lettera *a)*».

3. All'art. 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 dicembre 2009, prot. n. 9258, è aggiunto il seguente comma:

«5. In deroga a quanto disposto al precedente comma 4, la medesima superficie vitata ammessa all'aiuto previsto per la misura nella campagna 2019/2020, può accedere alla misura anche nella campagna 2020/2021.».

4. All'art. 5, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 dicembre 2009, prot. n. 9258 è aggiunto il seguente comma 2-*bis*:

«2-*bis*. Limitatamente alla campagna 2019/2020, per beneficiare dell'aiuto, il produttore presenta la domanda all'organismo pagatore competente, entro il 25 giugno 2020 secondo modalità applicative predisposte da Agea coordinamento in accordo con le regioni.».

5. All'art. 8, comma 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 dicembre 2009, prot. n. 9258, citato in premessa è aggiunto il seguente comma 3-*bis*:

«3-*bis*. Limitatamente alla campagna 2019/2020 i controlli di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)* del presente articolo sono effettuati entro il 15 settembre 2020. A tal fine, le operazioni di vendemmia verde sono concluse entro il 25 luglio 2020.».

6. All'art. 6, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 dicembre 2009, prot. n. 9258, è aggiunto il seguente comma 1-*bis*:

«1-*bis*. Limitatamente alla campagna 2019/2020, l'aiuto forfetario, di cui all'art. 47, paragrafo 3, seconda frase del regolamento (UE) n. 1308/2013, non supera il 60% della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione.».

Art. 2.

*Proroga durata autorizzazioni impianti viticoli*

1. La durata delle autorizzazioni di nuovo impianto, di cui all'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale del 15 dicembre 2015, n. 12272, in scadenza nel 2020 è prorogata di un anno.

2. È concessa la proroga di un anno per la durata delle autorizzazioni di reimpianto, di cui all'art. 10, comma 2 del decreto ministeriale del 15 dicembre 2015, n. 12272, in scadenza nel 2020 e per gli obblighi di estirpo in scadenza nel corso della annualità 2020.
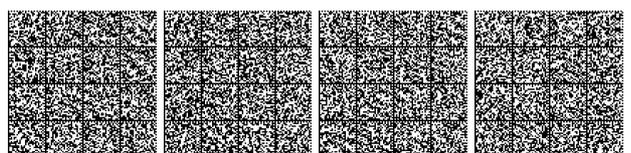
Art. 3.

*Deroghe settori ortofrutticolo e olivicolo*

1. Per l'anno 2020, in deroga all'art. 17, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 8867 del 13 agosto 2019, le organizzazioni di produttori ortofrutticoli possono presentare due domande di modifica, rispettivamente entro il 30 giugno 2020 ed entro il 15 settembre 2020. Restano ferme le disposizioni relative alle modifiche relative all'aiuto finanziario nazionale e alle misure di prevenzione e gestione delle crisi.

2. Per l'anno 2020, in deroga all'art. 17, comma 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 8867 del 13 agosto 2019, le organizzazioni di produttori ortofrutticoli possono, sotto la propria responsabilità e per comprovate necessità dovute all'emergenza COVID-19, dare corso ai contenuti della modifica anche prima della presentazione, previa immediata comunicazione alla regione e all'organismo pagatore competente, nel caso in cui i contenuti della modifica comportano l'esecuzione dei controlli in corso d'opera. Tali contenuti dovranno essere inseriti, ai fini della loro approvazione, nella prima domanda di modifica utile.

3. In deroga all'art. 19, comma 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 8867 del 13 agosto 2019, le domande di pagamento parziale per l'anno 2020 possono essere presentate, rispettivamente, nei periodi 1° maggio-30 giugno e 1° ottobre-30 novembre.

4. In deroga all'art. 19, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 agosto 2019, per l'anno 2020 le organizzazioni di produttori ortofrutticoli possono presentare la seconda e la terza richiesta di anticipo in una unica soluzione nel mese di maggio 2020, ferme restando tutte le altre condizioni definite al capitolo 21 dell'allegato al predetto decreto.

5. Il comma 2 dell'art. 29 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 8867 del 13 agosto 2019 citato in premessa, è sostituito dal seguente:

«2. Le organizzazioni dei produttori già riconosciute alla data del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 5927 del 18 ottobre 2017, dovranno dimostrare di possedere i parametri di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 4 del presente decreto entro il 30 settembre 2022. Il mancato adeguamento non dà diritto a presentare un nuovo programma operativo o a proseguire quello in atto oltre il termine del 31 dicembre 2022 e comporta la perdita automatica del riconoscimento a decorrere dal 1° gennaio 2023. A tal fine fanno testo il numero di produttori che compongono la compagine sociale al 30 settembre 2022 e il valore della produzione commercializzata ad essi riferibile».

6. Per l'anno 2020, in conformità al regolamento (UE) n. 2017/892, art. 29, paragrafo 3, i controlli di primo livello sui prodotti destinati alla distribuzione gratuita, possono essere limitati ad una percentuale non inferiore al 10% dei quantitativi interessati da ciascuna organizzazione di produttori.

7. Per l'anno 2020, il termine di cui all'art. 15, comma 2 del decreto ministeriale n. 7143 del 12 dicembre 2017, come modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale n. 7443 del 12 luglio 2019 è prorogato al 30 agosto.

8. All'art. 11, comma 1, lettera *a)* del decreto ministeriale n. 617 del 13 febbraio 2018, modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *j)* del decreto ministeriale n. 7442 del 12 luglio 2019, la data del «30 giugno 2020» è sostituita con «31 ottobre 2020».

Art. 4.

*Deroghe settore apicoltura*

1. Per l'anno 2020, in deroga all'art. 9, comma 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 25 marzo 2016 citato in premessa, le azioni possono essere portate a termine oltre il 31 luglio 2020, ma non oltre il 15 settembre 2020.

2. Per l'anno 2020, in deroga all'art. 9, comma 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 25 marzo 2016, le amministrazioni partecipanti al programma, comunicano all'organismo pagatore competente ogni eventuale economia di spesa o ulteriore fabbisogno finanziario entro il 15 giugno 2020. AGEA coordinamento, sulla base delle comunicazioni ricevute dagli organismi pagatori, trasmette al Ministero, entro il 30 giugno 2020, un prospetto sintetico di tali comunicazioni al fine di consentire una riallocazione efficace ed efficiente delle risorse.

3. Limitatamente all'annualità 2020, le amministrazioni partecipanti al programma trasmettono al Ministero, entro il 31 gennaio 2021 la relazione annuale sullo stato di attuazione del sottoprogramma di cui all'art. 13, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 25 marzo 2016.

Art. 5.

*Entrata in vigore ed applicazione*

1. Il presente decreto entra in vigore il 22 maggio 2020.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2020

*Il Ministro:* BELLANOVA

*Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2020*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 566*

**20A03587**

DECRETO 8 giugno 2020.

**Modifica temporanea al decreto del 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari che abroga i regolamenti (CE) 509/2006 e 510/2006;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 2013;

Visti, in particolare, gli articoli 8, 13, comma 3, 23 e 27 che prevedono nell'ambito della procedura di riconoscimento di una nuova DOP, IGP o STG ed in caso di modifica di un disciplinare di produzione relativo ad una DOP, IGP o STG, una riunione di pubblico accertamento alla quale partecipano i comuni, le organizzazioni professionali e di categoria, i produttori e gli operatori economici interessati;

Vista l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha comportato l'adozione di misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 1° marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *c)* del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 che dispone la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, comma 8 che vieta sull'intero territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Considerato che le riunioni di pubblico accertamento previste agli articoli 8, 13, comma 3, 23 e 27, comma 2 del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013 non possono tenersi alla luce dell'emergenza epidemiologica tuttora vigente sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario comunque assicurare lo svolgimento del procedimento amministrativo per il riconoscimento e la protezione di una DOP, IGP o STG nonché per la modifica del disciplinare di produzione DOP, IGP o STG anche in presenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di emanazione del presente decreto e fino alla cessazione degli effetti dei provvedimenti emanati ai fini del contenimento e della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale non si applicano gli articoli 8, 9, comma 1, 13, comma 3, 23, 24, comma 1 e 27, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013.

2. Nella vigenza del presente decreto l'art. 7, comma 8 e l'art. 22, comma 9 sono sostituiti dal seguente: «in caso di valutazione positiva della domanda di registrazione, il Ministero trasmette alla/e Regione/i interessata/e ed al soggetto richiedente il disciplinare di produzione nella stesura finale e provvede alla pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione».

3. Il soggetto richiedente la domanda di registrazione di una DOP, IGP o STG o di modifica di un disciplinare di produzione relativo ad una DOP, IGP o STG assicura la massima divulgazione ai comuni dell'area geografica interessata, alle organizzazioni professionali e di categoria ed ai produttori e agli operatori economici interessati della stesura finale del disciplinare di produzione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai fini dell'opposizione, entro cinque giorni dalla pubblicazione dello stesso.

4. I termini per proporre opposizione di cui all'art. 9, comma 2 e all'art. 24, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013 sono aumentati a sessanta giorni.

5. Il presente decreto ha efficacia anche per i procedimenti di riconoscimento o modifica già avviati e interrompe i propri effetti a decorrere dalla cessazione degli effetti dei provvedimenti emanati ai fini del contenimento e della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2020

*Il Ministro:* BELLANOVA

**20A03523**

PROVVEDIMENTO 30 giugno 2020.

**Iscrizione della denominazione «Mele del Trentino» IGP nel registro europeo delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.**

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 2020/890 della Commissione del 23 giugno 2020, la denominazione «Mele del Trentino» IGP riferita alla categoria «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati» è iscritta quale Indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, come previsto dall'art. 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione del disciplinare di produzione della IGP «Mele del Trentino» e, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

PROVVEDE

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Mele del Trentino» nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 2020/890 della Commissione del 23 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie L 206 del 30 giugno 2020.

I produttori che intendono porre in commercio la Indicazione geografica protetta «Mele del Trentino», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 30 giugno 2020

*Il dirigente:* POLIZZI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
MELE DEL TRENTINO

Art. 1.
*Nome del prodotto*

La Indicazione geografica protetta Mele del Trentino è riservata alle mele che rispondono alle condizioni ed ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
*Caratteristiche del prodotto*

Le mele denominate I.G.P. Mele del Trentino vengono prodotte utilizzando le varietà Golden Delicious, Red Delicious, Gala, Fuji, Morgenduft, Granny Smith, Renetta, Pinova e relativi cloni e mutanti della specie *Malus x domestica*, Borkh, della famiglia delle *Rosaceae*.

Sono tipiche delle IGP Mele del Trentino le caratteristiche di sapore gradevolmente acidulo, equilibrato e piacevole, oltre a forma, colorazione, consistenza (durezza), grado zuccherino, polifenoli, come di seguito specificato.

Tali caratteristiche sono determinate in particolare dalla crescita e maturazione dei frutti in un clima dalle spiccate connotazioni alpine.

2.1 Caratteristiche fisiche.

Al momento dell'immissione al consumo i frutti devono essere interi, di aspetto fresco e sano, puliti, privi di sostanze ed odori estranei e devono presentare la forma e la colorazione tipica di seguito elencata:

| | FORMA | COLORE |
|---|---|---|
| GOLDEN DELICIOUS | Da rotondeggiante a tronco-conica | Dal verde al giallo con possibile faccetta rosata |
| RED DELICIOUS | Da rotondeggiante a tronco-conica | Verde-giallo con sovraccolore rosso |
| GALA | Rotondeggiante | Verde-giallo con sovraccolore da rosso aranciato a rosso vivo |
| FUJI E MORGENDUFT | Rotondeggiante | Verde-giallo con sovraccolore rosso |
| RENETTA | Rotondeggiante, appiattita | Verde-giallo con buccia rugosa-rugginosa |
| GRANNY SMITH | Rotondeggiante | Verde con possibile sfaccettatura rosata |
| PINOVA | Da rotondeggiante a tronco-conica | Verde-giallo con sovraccolore rosso-arancione |

Il verde di fondo evolve verso il giallo con l'avanzamento della maturazione o della conservazione.

Possono essere presenti aree, anche estese, di rugginosità, dal tipico colore bronzato.

Il valore di durezza della polpa non deve scendere al di sotto di 5,5 kg/cm$^2$ per le varietà Fuji, Granny Smith e Pinova, e di 5 kg/cm$^2$ per le varietà Golden, Red Delicious, Gala, Morgenduft e Renetta, da misurarsi entro due mesi dalla raccolta e prima dell'uscita dai centri di confezionamento.

Il calibro non deve essere inferiore ai 65 mm per tutte le varietà, con l'eccezione della varietà Gala, il cui calibro minimo non deve scendere al di sotto dei 60 mm.

I requisiti minimi di categoria per la I.G.P. Mele del Trentino destinata al consumo fresco sono quelli stabiliti dalla normativa comunitaria relativa alle categorie commerciali Extra e I (prima).

2.2 Caratteristiche chimiche.

Il tenore zuccherino deve rispondere ai seguenti valori minimi (°Brix): 12 per Fuji; 11 per Golden Delicious e Pinova; 10,5 per Gala, 10 per Morgenduft e Granny Smith; 9 per Red Delicious e Renetta.

Entro due mesi dalla raccolta l'acidità massima dei frutti (meq NaOH/100g) non dovrà essere superiore a 10 per Red e Gala, 15 per Golden e Morgenduft, 25 per Renetta, Fuji, Granny e Pinova.

Il tenore in polifenoli totali, su frutto intero e entro due mesi dalla raccolta deve essere superiore a 400 mg/Kg per Renetta e a 200 mg/Kg per le altre varietà.

Per le mele destinate esclusivamente alla trasformazione sono previsti tutti i requisiti richiesti dal Disciplinare di Produzione, con l'eccezione di categoria, calibro, durezza. Tali frutti possono fregiarsi della I.G.P. Mele del Trentino ma non possono essere destinati tal quali al consumatore finale.

Per la produzione della I.G.P. Mele del Trentino è consentito l'utilizzo anche di altre cultivar di melo derivanti dalla ricerca varietale e che abbiano dimostrato, attraverso prove sperimentali e documentali, la conformità del metodo di ottenimento e delle caratteristiche qualitative del frutto al presente disciplinare di produzione. L'utilizzo di queste cultivar per la produzione della I.G.P. Mele del Trentino deve essere comunicato e valutato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che potrà acquisire allo scopo il parere tecnico dell'organismo di controllo o di altro soggetto.

Tabella di sintesi dei parametri qualitativi per le mele denominate I.G.P. Mele del Trentino, da misurarsi entro due mesi dalla raccolta e prima dell'uscita dai centri di confezionamento:

| VARIETÁ | COLORE | DUREZZA Kg/cm$^2$ (minimo) | ZUCCHERI °Brix (minimo) | ACIDITÁ meq NaOH/100g (massimo) | POLIFENOLI TOTALI mg/Kg (minimo) |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDEN DELICIOUS | Dal verde al giallo con possibile faccetta rosata | 5 | 11 | 15 | 200 |
| RED DELICIOUS | Verde-giallo con sovraccolore rosso | 5 | 9 | 10 | 200 |
| GALA | Verde-giallo con sovraccolore da rosso aranciato a rosso vivo | 5 | 10,5 | 10 | 200 |
| FUJI | Verde-giallo con sovraccolore rosso | 5,5 | 12 | 25 | 200 |
| MORGENDUFT | Verde-giallo con sovraccolore rosso | 5 | 10 | 15 | 200 |
| RENETTA | Verde-giallo con buccia rugosa-rugginosa | 5 | 9 | 25 | 400 |
| GRANNY SMITH | Verde con possibile sfaccettatura rosata | 5,5 | 10 | 25 | 200 |
| PINOVA | Verde-giallo con sovraccolore rosso-arancione | 5,5 | 11 | 25 | 200 |

Art. 3.
*Zona di produzione*

La zona di produzione della I.G.P. Mele del Trentino corrisponde all'estensione territoriale di tutti i comuni amministrativi della Provincia autonoma di Trento.

Art. 4.
*Prova dell'origine*

È necessario monitorare ogni fase del processo produttivo documentando per ognuna gli input e gli output. Attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.
*Metodo di ottenimento*

La tecnica di coltivazione dei meleti idonei a produrre le mele denominate I.G.P. Mele del Trentino sono riconducibili a quelle tradizionalmente seguite nell'ambiente di coltivazione descritto all'art. 3, miranti all'obiettivo di mantenere il giusto equilibrio vegeto-produttivo e di conseguenza assicurare l'ottenimento di produzioni di elevata qualità, come storicamente riconosciute dal consumatore.

5.1 Impianto.

L'impianto dei frutteti deve essere adeguato alla giacitura dei terreni, spesso declivi, al fine di consentire la preservazione delle geometrie territoriali, il consolidamento dei versanti, la sicurezza del lavoro, l'ottenimento di frutti di qualità. È quindi consentita la realizzazione di aiuole, di sistemazioni strada-frutteto, in aggiunta alle file tradizionali. Per la costituzione del frutteto si potranno mettere a dimora piante monoasse o ad impalcatura multipla.

5.2 Gestione del terreno.

Le tecniche di produzione tradizionale adottate nella zona prevedono obbligatoriamente l'inerbimento tra le file per tutta la vita dell'impianto. Questa pratica riveste particolare importanza sia per la dotazione nutrizionale del terreno, attraverso una continua restituzione naturale di elementi, sia per la sua struttura fisica e biologica, salvaguardate dal mantenimento ed arricchimento della dotazione di sostanza organica. L'inerbimento del terreno rappresenta inoltre una valida tecnica di difesa del territorio montano dal rischio di erosioni superficiali.

È consentito l'apporto di elementi nutritivi sotto forma minerale e/o organica.

5.3 Controllo della produzione.

La corretta gestione del carico produttivo prevede una serie di operazioni colturali quali principalmente la potatura ed il diradamento. La potatura mira a garantire il mantenimento della forma di allevamento ed il giusto equilibrio vegeto-produttivo della pianta e deve essere svolta ogni anno, anche con l'ausilio di mezzi meccanici. Tra le forme di potatura sono consentite tutte le varianti che partono dalla parete stretta fino al vaso espanso. Il diradamento dei frutti viene effettuato in funzione della gestione del carico produttivo. Potranno essere utilizzate tutte le tecniche attualmente disponibili, compresi il diradamento meccanico o l'ombreggiamento tramite reti oscuranti. Il diradamento manuale sarà adottato nei casi ove sia necessaria una rifinitura più accurata, orientata al raggiungimento della carica ottimale di frutti in rapporto all'espansione della chioma ed alla esposizione alla luce.

5.4 L'irrigazione.

Al fine di ottenere produzioni di elevata qualità, è possibile l'impiego di pratiche irrigue.

5.5 La raccolta.

La raccolta deve essere eseguita attraverso un accurato stacco manuale dei frutti. È consentita l'effettuazione di più stacchi. La raccolta non può essere iniziata prima del 20 luglio e non può terminare dopo il 15 dicembre.

5.6 Le produzioni.

Le produzioni massime di I.G.P. Mele del Trentino non possono superare le 96 t/ha calcolate sulla media dell'intero areale di produzione.

5.7 La conservazione.

La conservazione della I.G.P. Mele del Trentino deve essere effettuata in strutture refrigerate ad una temperatura compresa tra 0 °C e 10 °C. Nel corso della conservazione possono essere sottoposte a una prima lavorazione di pre-calibratura, per poi essere riposte nuovamente nella struttura refrigerata.

Art. 6.
*Elementi che comprovano il legame con l'ambiente*

6.1 Reputazione del nome Mele del Trentino.

Il legame della I.G.P. Mele del Trentino con la zona geografica di produzione si basa sulla reputazione, legata ad una lunga storia che ha portato alla costruzione di solidi rapporti con i consumatori, che ne apprezzano i suoi peculiari aspetti qualitativi e distintivi e ne riconoscono i maggiori prezzi in sede di acquisto.

Prezzi: sui principali mercati ortofrutticoli italiani le Mele del Trentino vengono classificate come categoria a parte e quotate ad una media di prezzo dal 5 al 20% ed oltre in più rispetto alle altre. (Listini prezzi mercati ortofrutticoli Milano, Torino, Roma, Bologna, Verona, 1981-2013).

I maggiori prezzi di vendita si ripercuotono anche sui prezzi al dettaglio dei mercati rionali, dove vengono spesso utilizzati cartelli riportanti «Mele del Trentino» anche su mele di provenienza diversa, per rendere la frutta maggiormente accattivante per il consumatore, confermando l'ottima reputazione delle Mele del Trentino e la loro distintività. (Documentazione fotografica).

Indagini di mercato: per dare scientificità alla misura della reputazione acclarata dalle scelte dei consumatori e dai maggiori prezzi a cui essi si adeguano a fronte della maggiore riconosciuta qualità; si cita la seguente indagine.

Indagine Osservatorio Produzioni Trentine - CRA, 2010: tra i buyer della GDO, il 62,5% di essi asserisce che le mele del Trentino sono di qualità superiore. I risultati complessivi concludono che: «Le mele del Trentino sono conosciute da tutti i buyer e presenti in tutte le insegne»; «È la categoria di prodotto dall'immagine più positiva insieme al vino»; «Prodotti conosciuti ed introdotti già da parecchio: la loro presenza a scaffale è consolidata»; «È la categoria di prodotto più spesso spontaneamente associata al Trentino». (Camera di Commercio Industria e Artigianato, 2010).

Notorietà: gli imballaggi utilizzati negli anni '90 riportavano la dicitura «Mele del Trentino».

La tradizione culinaria e i percorsi del gusto: nella cucina trentina emergono i diversi usi delle mele del Trentino per i dolci tipici del territorio, tra cui eccellono lo strudel, la torta di mele, le frittelle di mele. Le raccolte di antichi ricettari manoscritti, che risalgono al 1500 (Biblioteca Comunale Riva del Garda), riportano molte varianti, ma ancora oggi le mele del Trentino sono ingrediente per eccellenza delle torte di mele e dello strudel (Sale e Pepe, 1997), per la consistenza che esse mantengono anche dopo la cottura. Il ricettario Dolciricette di Cameo e PaneAngeli propone la 'Torta di Mele del Trentino'.

Una significativa manifestazione fu realizzata nel dicembre 2005 a Palazzo Roccabruna: «Mela: gusto con arte», dedicata alla valorizzazione delle mele del Trentino in ambito gastronomico, scientifico, storico-artistico, con proposte Slow Food di menu interamente basati sulle mele del Trentino (Il Tempo, 2/12/2005).

Importanti momenti di approfondimento sulle caratteristiche della mela del Trentino si sono svolti a Trento già dagli anni '70 (La mela, il frutto dal volto umano: aspetti nutrizionali delle Mele del Trentino, C. Sirtori, 1974).

Numerose le alleanze tra le mele del Trentino e lo sport (basket, calcio, kajak, ciclismo. (Frutta del Trentino, 1984; 1985).
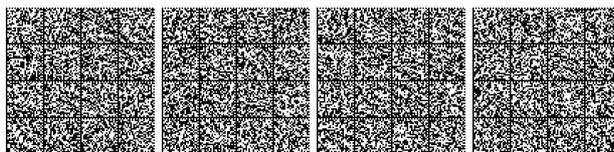
Le mele del Trentino nei media: le mele del Trentino sono state protagoniste di programmi sulle reti televisive nazionali di intrattenimento, cultura, ambiente, cucina, quali UNOMATTINA (2011) (enogastronomia - qualità delle mele del Trentino), GEO & GEO (2013) «Le mele del Trentino protagoniste a "Geo" su Rai3» (mele di elevata qualità), LINEAVERDE (2016) «La mela del Trentino: una storia lunga secoli» (legame tra qualità del frutto e clima), VERISSIMO (2012) «A Roma lo chef Pierri presenta un nuovo panino utilizzando mele del Trentino». Il Sole 24 Ore-Economia (2015) cita la reputazione delle mele del Trentino quale elemento trainante dell'export dei trasformati.

Le condizioni climatiche del territorio di produzione delle Mele del Trentino sono contraddistinte dalla caratteristica «alpina» anche delle zone site a minor altitudine, e ciò influenza direttamente la qualità del prodotto.

Il clima alpino è caratterizzato da estati brevi, fresche e con temporali frequenti, mentre gli inverni sono molto rigidi e nevosi.

Le temperature dell'intera stagione vegetativa assieme a escursione termica, regime di brezze (limpidezza dell'aria e radiazione solare), sono i parametri che caratterizzano il clima del Trentino e che sono in grado di influenzare la qualità dei frutti.

Temperature primaverili fresche: determinano una maggiore divisione cellulare, con una diminuita crescita in volume delle cellule. Il maggior numero di pareti cellulari, opponendo resistenza al morso, conferisce le tipiche sensazioni di croccantezza dei frutti in virtù della maggiore turgidità e resistenza alla compressione (morso). Questa caratteristica viene comprovata da un analizzatore di struttura (TA-XTplus), utilizzato a fini di ricerca. (Corollaro et al., 2013)

Temperature estive fresche di giorno e di notte: consentono, di giorno, di non subire gli arresti di fotosintesi che si hanno alle temperature superiori ai 30 C° (Kriedemann e Smart, 1971) e, di notte, di rallentare i processi ossidativi, che andrebbero a scapito dell'acidità (essenziale per determinare un gusto equilibrato e accattivante) e, nuovamente, temperature notturne fresche preservano le sostanze aromatiche e polifenoliche.

Basse temperature nella fase di maturazione: anche nella fase della maturazione le mele del Trentino sono esposte a temperature basse. Questo porta ad una maturazione più lenta, una permanenza più prolungata del frutto sulla pianta, un'epoca decisamente più tardiva di raccolta, con un maggior accumulo di fotosintati.

Escursione termica giorno/notte: l'alternarsi di importanti differenze termiche tra giorno e notte (T max - T min = anche più del 50%) favorisce una maggior colorazione della buccia, che ne migliora l'apprezzamento da parte del consumatore, disposto a pagare un prezzo aggiuntivo anche per questa caratteristica estetica.

Regime di brezze: le brezze sono accentuate in Trentino e il fenomeno della nebbia e delle foschie è pressoché sconosciuto, l'aria è più limpida e la radiazione solare è maggiore. Ciò comporta un maggiore accumulo di fotosintati.

L'esperienza e la professionalità dei frutticoltori è determinante nell'ottenimento di frutti di qualità, adeguandosi alle specifità dell'annata e adottando tecniche di coltivazione e potatura basate sulla tradizione frutticola della zona di coltivazione, prestando sempre la massima attenzione anche all'innovazione tecnologica, per favorire la massima esposizione dei frutti al sole.

6.2 Riferimenti storici.

La frutticoltura trentina vanta comunque origini antiche, documentate nell'arte, nella cultura e nelle tradizioni locali.

L'avvio su larga scala della coltivazione del melo risale alla seconda metà del 1800 quando il Trentino costituiva la parte più meridionale del vasto impero austro-ungarico.

Trento già allora si era affermata come importante centro frutticolo europeo come testimoniato dall'organizzazione, già nel 1875, dell'Esposizione Regionale di Trento, di cui i frutticoltori conservano i documenti attestanti la Menzione Onorevole, nonché dalla partecipazione all'Esposizione Internazionale di Pietroburgo nel 1894 e di Amburgo nel 1897.

All'inizio del '900, nel periodo intercorrente le due Grandi Guerre, ancora Trento ospita l'Esposizione Nazionale di Frutta del 1924. Di questa manifestazione i frutticoltori trentini conservano il Diploma Medaglia d'Oro ed il Diploma Medaglia d'Argento.

La storia della frutticoltura trentina degli ultimi decenni è ampiamente documentata, a dimostrazione della crescente e fondamentale importanza che questo settore ha raggiunto nell'economia provinciale.

6.3 Riferimenti sociali ed economici.

I frutticoltori trentini seppero trovare nella lunga esperienza cooperativa le condizioni per superare i pesanti limiti derivanti dalla scarsa superficie agricola a disposizione, dalla polverizzazione fondiaria ad essa conseguente, nonché dall'asperità del territorio.

Gli oltre 6.000 frutticoltori associati alle diverse Organizzazioni di Produttori operanti in Provincia di Trento rappresentano, assieme al cospicuo indotto legato al settore, uno dei pilastri dell'economia delle vallate trentine.

Questa solida e radicata presenza economica va sicuramente anche inquadrata nelle emergenti esigenze dell'agricoltura sostenibile e multifunzionale, con positivi riflessi sul mantenimento del paesaggio rurale, sul consolidamento dei versanti montuosi in chiave di prevenzione dal dissesto idrogeologico, sul mantenimento di piccole comunità rurali garanti della conservazione di lingue autoctone e di antiche tradizioni.

Art. 7.
*Controlli*

Il controllo per l'applicazione ed il rispetto delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto dall'Organismo di Controllo denominato: Check Fruit S.r.l., via C. Boldrini, 24 - 40121 Bologna, tel. 051-6494836; fax 051-6494813; info@checkfruit.it organismo autorizzato a norma dell'art. 37 del regolamento UE n. 1151/2012.

Art. 8.
*Etichettatura*

Le confezioni e i tipi ed i materiali di confezionamento autorizzati sono tutte quelli previste dalla normativa.

Le mele denominate I.G.P. Mele del Trentino devono essere confezionate in imballaggi o confezioni tali da consentire una chiara identificazione del prodotto.

Sulle confezioni dovrà apparire la dicitura I.G.P. Mele del Trentino o Mele del Trentino I.G.P. ed il simbolo europeo delle I.G.P.

È consentito, anche in abbinamento alla dicitura I.G.P. Mele del Trentino o Mele del Trentino I.G.P. ed al simbolo europeo, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali.

È consentita la bollinatura dei frutti. Sui bollini può apparire la dicitura I.G.P. Mele del Trentino o Mele del Trentino I.G.P., anche in abbinamento a indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali.

Sono autorizzate le traduzioni della dicitura indicazione geografica protetta nelle e delle sue abbreviazioni nelle diverse lingue dell'Unione così come previsto al regolamento n. 668 del 13 giugno 2014.

**20A03508**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERA 9 giugno 2020.

**Risoluzione n.2/2020. Criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari negli spostamenti interni e nella progressione in carriera.** (Delibera n. 695/2020).

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Il Consiglio, nella seduta del 9 giugno 2020, composto come da verbale in pari data;

Sentito il relatore, consigliere Alberto Liguori;

Visto il regolamento adottato dal Ministro delle finanze con decreto del 2 giugno 1998, n. 231, per la parte tuttora vigente;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista la delibera n. 1111 del 25 maggio 2010 con la quale è stata approvata la scheda relativa ai criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni;

Vista la delibera n. 1773 del 28 settembre 2010 con la quale è stata approvata l'integrazione alla succitata delibera relativa ai criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni, unitamente alla relazione accompagnatoria;

Vista la rivisitazione della materia operata con la vigente risoluzione n. 3 del 2017, così come rettificata con delibera n. 2060/2018 che, dopo aver abrogato le risoluzioni numeri 2 e 3 del 2013 aventi ad oggetto il trasferimento di sede ed i criteri di valutazione di professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni, ha colto l'occasione per ritornare sulla materia rivedendo, in particolare, il punteggio assegnabile per il criterio delle attitudini attraverso una diversa attribuzione di punti e decimali alle varie voci che compongono appunto detto criterio;

Rilevato che appare opportuno introdurre alcune modifiche alle modalità di scrutinio del profilo professionale del candidato votate alla semplificazione al fine di una più adeguata individuazione delle capacità organizzative propedeutiche ai ruoli direttivi e semidirettivi;

Rilevato che appare necessario modificare il parametro della diligenza introducendo come primario criterio di valutazione la tempestività nel deposito dei provvedimenti;

Al fine di illustrare le modifiche che con la presente delibera si intendono apportare alla risoluzione n. 3 del 2017, è preliminare osservare che l'esperienza ordinamentale, maturata in generale in quasi due anni di attività consiliare, consiglia l'adozione di interventi strutturali in adesione sia alla risoluzione n. 1619 dell'8 ottobre 2019, in tema di carichi esigibili, sia alla n. 1983 adottata il 3 dicembre 2019, in punto di organizzazione e funzionamento delle commissioni tributarie, nella consapevolezza che lo strumento organizzativo spiega e rende leggibili all'esterno le modalità attraverso le quali si amministra la giustizia tributaria e, soprattutto, responsabilizza i suoi vertici in merito al rispetto del principio del giusto processo e dell'efficienza della giustizia tributaria (art. 97 della Costituzione);

Si ritiene pertanto che sia preliminare introdurre una modifica che, in sede di scelta della dirigenza giudiziaria, preveda che il concorrente che abbia fatto registrare ritardi in fase di deposito delle motivazioni delle sentenze pari o superiori al 70% del totale, non possa essere valutato, non avendo dimostrato alcuna capacità organizzativa nella gestione dei propri ruoli e dunque non essendo idoneo a candidarsi alla direzione di un ufficio giudiziario;

Si ritiene inoltre che, in ogni caso, l'elemento della puntualità nel deposito delle sentenze possa essere valido elemento di valutazione del candidato, sicché si ritiene appare utile introdurre una modifica in virtù della quale si tenga conto di tale elemento;

Si ritiene opportuna anche una ulteriore modifica del criterio della laboriosità, oggi ancorata al parametro della produttività massima della commissione di appartenenza senza alcuna possibilità di verifica della qualità e complessità del contenzioso (seriale e pronunce con sentenza, anziché con decreti fuori dell'udienza, di atti aventi valenza meramente processuale) e soprattutto legato alla presenza di un contenzioso da trattare non sempre omogeneo su tutte le circoscrizioni territoriali provinciali e regionali. Si ritiene che la soluzione possa essere quella di accorpare in un'unica voce il criterio della diligenza e il criterio della laboriosità;

In conclusione, il concorrente che abbia depositato il 70% delle sentenze in ritardo non accederà ad alcuno scrutinio e la tempestività nel deposito dei provvedimenti sarà valutata anche tenendo conto della diversa distribuzione dei carichi di lavoro tra i giudici tributari appartenenti a diverse realtà giudiziarie, onde evitare di danneggiare l'aspirante che abbia carichi di lavoro particolarmente gravosi. Dunque, il criterio della laboriosità sarà valorizzato con l'assegnazione di un punteggio corrispondente alla tempestività nel deposito dei provvedimenti (punteggio massimo in caso di nessun ritardo e via via ridotto progressivamente con l'aumentare della percentuale di ritardo, tenuto conto anche delle percentuali di produttività media dell'ufficio di appartenenza);

Si coglie l'occasione per ribadire, come già deliberato nel corso del *Plenum* del 17 settembre 2019, che il ritardo si intende grave quando la motivazione del provvedimento giudiziario viene depositata oltre il centoventesimo giorno dalla decisione assunta. Sul punto si stabilisce che il Presidente della commissione tributaria è onerato, in fase di stesura della scheda triennale, della indicazione, non solo della media di produttività dell'ufficio di appartenenza dell'aspirante, quant'anche della media dei ritardi dei magistrati dell'ufficio, nel periodo considerato, eventualmente verificatisi;

Rilevato che per il criterio delle attitudini - a ragione ritenuto il più importante, posto che il tema trattato è
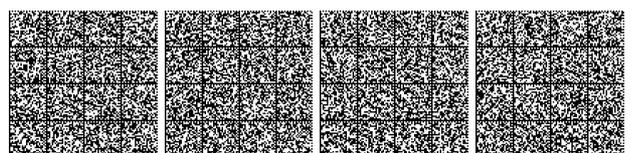
quello della concorsualità - nella vigente risoluzione si è assistito ad una valorizzazione della voce aggiornamento professionale che, nell'economia complessiva, ha ricevuto un aumento del punteggio in danno delle restanti voci che concorrono a formare il parametro delle attitudini. In particolare, se la griglia del punteggio massimo conseguibile è rimasto invariato da 0 a 11, quel che invece è cambiato è il peso (diverso) dato alle singole voci. Infatti, se alle soluzioni organizzative date dall'aspirante, unitamente alla capacità professionale dimostrata nell'esercizio delle funzioni, così come al grado di partecipazione alle udienze, all'attività di massimazione, alla qualità delle sentenze, all'equilibrio ed agli obiettivi raggiunti, il punteggio complessivo oscilla sempre da 0 a 5, con la risoluzione n. 3/2017 il punteggio assegnato per l'aggiornamento professionale oscilla invece da 0 a 6, con una scelta di campo, non assistita da adeguata motivazione, che finisce per essere equiparata al punteggio che viene assegnato alla diligenza ed alla laboriosità e che, soprattutto, fa lievitare il parametro delle attitudini da 0 a 11, dando preferenza all'aggiornamento professionale (0-6) in danno della capacità organizzativa (0-5), tra l'altro in un settore come quello dei concorsi interni che, come accade per le altre giurisdizioni, dovrebbe premiare maggiormente le attitudini professionali, organizzative e di rendimento, posto che il segmento ordinamentale di incidenza è quello relativo alla scelta del miglior dirigente o vice dirigente di un ufficio giudiziario e non, per fare un esempio, quello della nomina al Massimario regionale o nazionale, ove la capacità scientifica maturata a seguito della partecipazione ad eventi formativi assume rilievo dirimente. Quel che nei concorsi interni è richiesto, in ossequio al principio di buon andamento, è nominare un presidente ed un presidente di sezione o vice presidente della commissione tributaria dotato, innanzitutto, di attitudini organizzative e, a parità di condizioni, anche in possesso di adeguato aggiornamento professionale da offrire in specie nelle camere di consiglio così come nelle riunioni dell'ufficio. Si impone, a questo punto, un riequilibrio della scheda triennale di valutazione restituendo alle attitudini organizzative la stessa dignità riconosciuta al criterio della diligenza, equiparandole con il riconoscimento di un punteggio da 0 a 6, mentre all'aggiornamento professionale, documentato dai titoli formativi conseguiti, il punteggio assegnabile oscillerà da 0 a 4, così ripristinando il *range* stabilito nel settembre del 2010, che poi costituisce la media di quello fissato nelle tre diverse occasioni avute dal Consiglio nel 2010 e nel 2017. Il totale del punteggio per il criterio delle attitudini viene, pertanto, ricondotto a 10 (6 per attitudini organizzative e di coordinamento, e 4 per aggiornamento professionale);

Al riguardo è sufficiente osservare che con la succitata delibera n. 1111 del 25 maggio 2010 il Consiglio, legittimato dalla legge n. 244 del 2007, ha individuato per la prima volta i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari ed ha assegnato ad ognuno di essi i relativi punteggi. Si pensi che per il criterio delle attitudini, lato aggiornamento professionale, era previsto un punteggio tra 0 e 4 che, con la successiva delibera n. 1773 del 28 settembre 2010, veniva ritoccato al ribasso portandolo da 0 a 3, salvo poi essere riportato da 0 a 4 con la risoluzione n. 2 del 2013 ed infine da 0 a 6 con la risoluzione n. 3 del 2017;

E, dunque, dovendo attribuire maggior peso alle attitudini professionali ed organizzative - testimoniate da voci oggettive, al pari della diligenza e della laboriosità - anche ad esse deve essere assegnato il medesimo punteggio da 0 a 6, per le ragioni sopra esposte;

Sul punto si coglie l'occasione per la valenza scientifica da assegnare ai provvedimenti giudiziari adottati, prevedendo nella Tabella C - Attitudine, punto *b)*, una particolare rilevanza testimoniata con il riconoscimento di un punteggio *ad hoc* nella voce «documentata preparazione e capacità manifestate dall'esercizio delle funzioni giudiziarie in materia tributaria anche in sede di legittimità, o dall'adozione di provvedimenti caratterizzati da novità e/o complessità della questione trattata, o pubblicati su riviste scientifiche di rilevanza nazionale»;

Quanto, infine, all'attitudine formativa, dovrà infatti essere diversificata non solo l'attività di docenza da quella di partecipazione ai corsi così come già previsto dalla risoluzione n. 3/2017, ma si dovrà soprattutto assegnare un punteggio massimo contenuto da 0 a 3, alla luce del diverso e preminente peso che deve essere dato alle attitudini organizzative. La partecipazione e la docenza saranno rilevanti se svolte nei corsi organizzati e/o patrocinati dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, così come dalle università, in diritto tributario e/o di altre materie comunque necessarie ai fini della decisione di un ricorso (a titolo esemplificativo diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto finanziario, ecc.) o di formazione e gestione delle procedure informatiche per l'attuazione del processo telematico. Nell'ambito della partecipazione andrà distinta la durata dei corsi di aggiornamento e la complessità dei corsi frequentati ai quali il magistrato ha partecipato o in relazione ai quali ha dato la disponibilità a partecipare. Importante sarà anche il dato relativo alla continuità della partecipazione ai corsi di aggiornamento, e allo svolgimento dell'attività di docenza. Rileveranno anche i corsi organizzati da terzi ed anche per essi la partecipazione andrà distinta per la durata dei corsi di aggiornamento e per la complessità dei corsi frequentati. Naturalmente il decimale attribuito dovrà essere inferiore rispetto a quello spettante per la partecipazione ai corsi organizzati dal CPGT;

Dalla programmata modifica, l'attività formativa, lungi dall'essere ridimensionata, assumerà maggiore rilevanza dovendo prevedersene l'obbligatorietà per il giudice tributario indipendentemente dall'intenzione di partecipare ad un concorso c.d. verticale. Essa, infatti, rileva non tanto e non solo in vista dell'aspirazione a ricoprire un incarico direttivo o semidirettivo, quanto e soprattutto per giudicare. Ogni giudice tributario, pertanto, è tenuto a chiedere di partecipare – nel corso di ciascun anno solare – ad almeno uno dei corsi e/o seminari organizzati dal CPGT per la regione e/o macroregione di appartenenza;

Per tali ragioni;
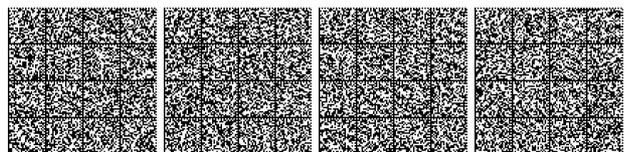
Delibera:

La risoluzione n. 3 del 5 dicembre 2017 è sostituita dalla seguente risoluzione:

«Risoluzione n. 2 del 9 giugno 2020 "Criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari negli spostamenti interni e nella progressione in carriera".

Art. 1.

*Criteri*

1. Gli elementi caratterizzanti il profilo del giudice devono intendersi quelli della: esperienza, diligenza, laboriosità e attitudine.

2. In occasione delle singole procedure concorsuali (trasferimento di sede con analoghe funzioni, trasferimento con analoghe funzioni da CTP a CTR o viceversa, progressione in carriera) il Consiglio individuerà quali punti dei citati parametri risultino necessari ed utili ai fini della selezione dei candidati. Non potrà essere valutato positivamente il candidato che presenti una percentuale di ritardo (centoventi giorni) nel deposito delle sentenze pari o superiore al 70%.

3. Non saranno considerati indici rilevanti, ai fini del giudizio sulla laboriosità, gli incarichi extra-giudiziari. Il rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie, dovrà essere considerato, nella eventuale parte discrezionale, alla luce della complessiva situazione degli uffici, al fine di consentire l'apprezzamento di situazioni particolari evitando giudizi positivi o negativi ancorati esclusivamente a soli dati numerici.

Art. 2.

*Esperienza*

1. Con il termine «esperienza» si intende l'anzianità maturata presso le commissioni tributarie.

Art. 3.

*Diligenza*

1. La diligenza si desume:

*a)* dal rispetto dei termini per la redazione ed il deposito dei provvedimenti;

*b)* dalla disponibilità a far fronte alle esigenze dell'ufficio, quali la partecipazione alla Commissione per l'assistenza tecnica gratuita (art. 138, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002) o alla Sezione per la sospensione feriale dei termini processuali (art. 6, decreto legislativo n. 545/1992) o alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze necessarie al corretto funzionamento dell'ufficio.

Il periodo di riferimento è l'ultimo triennio solare antecedente allo scadere del termine per proporre domanda.

2. Il punteggio complessivo previsto per il parametro «diligenza» va da 0,00 a 6,00 diversamente ripartito ai fini dell'attribuzione, ovvero:

*a)* punti fino a 5 in caso di assoluta tempestività da parte del candidato nel deposito dei provvedimenti, tenuto conto della media di produttività dell'Ufficio di appartenenza;

*b)* punti da 1 a 4 attribuiti in modo proporzionale alla percentuale di ritardi da parte del candidato nel deposito dei provvedimenti, tenuto conto della media di produttività dell'ufficio di appartenenza;

*c)* punti 0,50 per la partecipazione alla Commissione per l'assistenza tecnica gratuita (art. 138, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002);

*d)* punti 0,50 per la partecipazione alla Sezione per la sospensione feriale dei termini processuali (art. 6, decreto legislativo n. 545/1992) o alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze necessarie al corretto funzionamento dell'ufficio.

Art. 4.

*Laboriosità*

1. La «laboriosità» è l'indice di intensa capacità di lavoro e si desume:

*a)* dal numero di sentenze depositate, valutato comparativamente, con i dati statistici dell'ultimo triennio, dei componenti della medesima commissione di appartenenza con analoga funzione, tenendo conto dei ricorsi a ciascuno di essi assegnato;

*b)* dalla produttività, intesa come numero e qualità degli affari giudiziari trattati in rapporto alla tipologia ed alla condizione organizzativa e strutturale dell'ufficio.

2. Il parametro della laboriosità fungerà da limite per l'assegnazione del punteggio di cui all'art. 3, nel senso ivi specificato.

Art. 5.

*Attitudine*

1. Per attitudine si intende la propensione riguardante l'attività svolta e il ruolo occupato, nonché l'aggiornamento professionale. Ad essa va applicato un punteggio massimo di 10,00 ma diversamente ripartito ai fini dell'attribuzione: ovvero, una parte da 0 a 6, ed una parte da 0,00 a 4,00.

2. Concorrono all'attribuzione da 0 a 6 i seguenti criteri discrezionali:

*a)* documentata collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico;

*b)* documentata preparazione e capacità manifestate dall'esercizio delle funzioni giudiziarie in materia tributaria anche in sede di legittimità, o dall'adozione di provvedimenti caratterizzati da novità e/o complessità della questione trattata, o pubblicati su riviste scientifiche di rilevanza nazionale;

*c)* documentata attività di massimazione;

*d)* documentata qualità di contributi in Camera di consiglio, individuazione delle questioni da decidere e capacità di sintesi;

*e)* documentata capacità di organizzare il proprio lavoro e di rapportarsi ai colleghi, alle parti in processo ed al personale amministrativo;

*f)* sentenze scelte a campione per un numero non superiore a 3, pubblicate nell'ultimo triennio, e fino a 3 presentate dall'interessato;

Per il conferimento degli uffici direttivi, l'attitudine alle funzioni va ricavata, oltre che dagli elementi sopra indicati, anche dalle capacità organizzative, desunte da ogni utile elemento connesso alla precedente attività svolta, nonché dal precedente positivo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive e dalla modalità di conduzione dell'udienza;

*g)* Concorre all'attribuzione del punteggio da 0,00 a 4,00 la partecipazione e/o docenza a seminari, corsi di aggiornamento e formazione, corsi di specializzazione, master, in materia tributaria. A tal fine si deve tener conto della durata di ogni singolo evento e del diverso impegno professionale, distinguendo tra partecipazione e docenza, riconoscendo a questa ultima un indubbio valore superiore alla partecipazione, con punteggio preventivamente individuato con provvedimento consiliare. I corsi, seminari, lezioni, eventi e quanto relativo alla formazione ed aggiornamento in materia tributaria e fiscale valutabili ai fini dell'aggiornamento, con il conseguente punteggio, sono riferiti al periodo temporale del triennio individuato nel bando. I punteggi per i corsi dichiarati dai candidati che attengono ad un titolo di studio riconosciuto dall'ordinamento (master di I e II livello, corso di perfezionamento, con titolo rilasciato da università pubbliche o riconosciute) vengono assegnati a prescindere dalla data o periodo di conseguimento (anche extra triennio).

A tale fine vengono attribuiti i seguenti punteggi:

1,00 conseguimento di diploma di master universitario di secondo livello;

0,50 conseguimento di diploma di master universitario di primo livello;

0,50 corso di perfezionamento o equipollenti;

0,50 per la partecipazione ad un corso o evento formativo organizzato dal CPGT;

0,15 per la partecipazione ad un corso o evento formativo patrocinato dal CPGT;

0,70 per la docenza ad un corso o evento formativo organizzato dal CPGT;

0,25 per la docenza ad un corso o evento formativo patrocinato dal CPGT;

0,10 per eventi organizzati dalle università.

Art. 6.

*Presidenti di commissione*

1. Ai fini della valutazione dei concorrenti presidenti di commissione si deve tener conto, oltre che delle funzioni giurisdizionali, anche delle ulteriori funzioni ad essi assegnate. Di conseguenza, non potendosi fare mero riferimento all'applicazione dei criteri discrezionali di cui in precedenza, il punteggio complessivo dei suddetti criteri (21 punti) è assegnato con riferimento ai criteri specifici ed alle misure ad essi inerenti come di seguito:

*a)* punti da 0,00 a 6,00 per il puntuale e tempestivo adempimento delle funzioni giurisdizionali e per la corretta applicazione delle disposizioni consiliari in tema di organizzazione e controllo dell'ufficio così come emergenti dalle statistiche attestanti gli indici di ricambio e di smaltimento;

*b)* punti da 0,00 a 11,00 in considerazione del numero delle sezioni della commissione, della assiduità di presenza in sede, della capacità di coordinamento delle sezioni, del raggiungimento degli obiettivi concordati, ad inizio anno, con il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. Il tutto valutato anche sulla base delle relazioni dell'Ufficio ispettivo del Consiglio medesimo, unitamente ai risultati relativi al rispetto della ragionevole durata dei processi così come emergente dai dati predisposti da Si.Gi.t.;

*c)* punti da 0,00 a 4,00 per la partecipazione e/o docenza a seminari, corsi di aggiornamento e corsi di perfezionamento, master in materia tributaria, assegnati con gli stessi criteri stabiliti dall'art. 5, comma 4.

2. A coloro che sono stati componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, tenuto conto della peculiarità dell'incarico, viene attribuito il punteggio massimo di cui ai criteri di diligenza, laboriosità ed attitudine, di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 della presente risoluzione.

Art. 7.

*Tabelle dei punteggi*

Si allegano alla presente risoluzione le tabelle dei punteggi «A - Esperienza, B - Diligenza e laboriosità, C - Attitudine» di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5; la tabella dei punteggi per i presidenti di commissione di cui all'art. 6, la tabella dei punteggi per la partecipazione e/o docenza ad eventi formativi, corsi, master, in materia tributaria e fiscale, di cui all'art. 5.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 545/1992, e ai presidenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive commissioni.

La presente risoluzione sarà pubblicata sul sito del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria www.giustizia-tributaria.it nella sezione «Pubblicazioni - Risoluzioni», nella sezione legale e nella sezione Concorsi.

Roma, 9 giugno 2020

*Il Presidente:* LEONE

ALLEGATO *1*
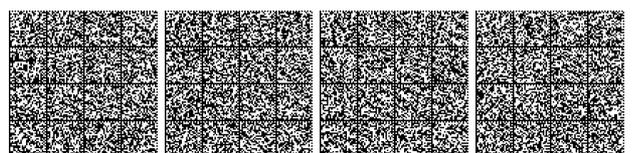
# TABELLA "A"

## ESPERIENZA

| COMMISSIONE TRIBUTARIA | FUNZIONI SVOLTE | Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi |
|---|---|---|
| **Commissione Tributaria di 1° Grado (prima del 1° aprile 1996)** | Giudice | 0,50 |
| | Vice Presidente di Sezione | 1,00 |
| | Presidente di Sezione | 1,50 |
| | Presidente di Commissione | 2,00 |
| | | |
| **Commissione Tributaria di 2° Grado (prima del 1° aprile 1996)** | Giudice | 1,00 |
| | Vice Presidente di Sezione | 1,50 |
| | Presidente di Sezione | 2,00 |
| | Presidente di Commissione | 2,50 |
| | | |
| **Commissione Tributaria Provinciale e 1° Grado di Trento e Bolzano (dopo il 1° aprile 1996)** | Giudice | 1,50 |
| | Vice Presidente di Sezione | 2,00 |
| | Presidente di Sezione | 2,50 |
| | Presidente di Commissione | 3,50 |
| | | |
| **Commissione Tributaria regionale e di 2° grado di Trento e Bolzano (dopo il 1° aprile 1996), nonché Commissione Tributaria Centrale** | Giudice | 2,00 |
| | Vice Presidente di Sezione | 2,50 |
| | Presidente di Sezione | 3,00 |
| | Presidente di Commissione | 4,00 |
| | | |

Si precisa che il periodo di 6 mesi e un giorno è equivalente ad un anno.

I punteggi della suddetta tabella non sono cumulabili fra di loro per lo stesso periodo di servizio.

**Per i componenti del Consiglio di Presidenza Giustizia Tributaria il periodo della durata dell'incarico è valutato con un punteggio pari a quello riconosciuto ai Presidenti di Commissione tributaria regionale.**

**TABELLA "B"**

**DILIGENZA E LABORIOSITA'**

| | | **PUNTEGGIO da 0,00 a 6,00** |
|---|---|---|
| **DILIGENZA** | ***a)*** Punti fino a 5 in caso di assoluta tempestività da parte del candidato nel deposito dei provvedimenti, tenuto conto della media di produttività dell'Ufficio di appartenenza; | punti da 1,00 a 5,00 |
| | ***b)*** Punti da 1 a 4 attribuiti in modo proporzionale alla percentuale di ritardi da parte del candidato nel deposito dei provvedimenti, tenuto conto della media di produttività dell'Ufficio di appartenenza. | Punti da 1,00 a 4,00 |
| | ***c)*** Punti 0,50 per la partecipazione alla Commissione per l'assistenza tecnica gratuita (art. 138, D.P.R. n. **1**15/2002). | Punti 0,50 |
| | ***d)*** Punti 0,50 per la partecipazione alla Sezione per la sospensione feriale dei termini processuali (art. 6, D.Lgs. n.545/1992) o alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze necessarie al corretto funzionamento dell'ufficio. | Punti 0,50 |
| **LABORIOSITA'** | Numero di sentenze depositate, valutato comparativamente con i dati statistici dell'ultimo triennio dei componenti della medesima commissione di appartenenza, con analoga funzione, tenendo conto dei ricorsi a ciascuno di essi assegnato. | Il parametro della laboriosità funge da limite per l'assegnazione del punteggio. |
| | Produttività, intesa come numero e qualità degli affari giudiziari trattati in rapporto alla tipologia ed alla condizione organizzativa e strutturale dell'ufficio. | |

# TABELLA "C"

## ATTITUDINE

| | **PUNTEGGIO da 0,00 a 10,00** |
|---|---|
| a) documentata collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico; | PUNTEGGIO<br>**da 0,00 a 6,00** |
| b) documentata preparazione e capacità manifestate dall'esercizio delle funzioni giudiziarie in materia tributaria anche in sede di legittimità, o dall'adozione di provvedimenti caratterizzati da novità e/o complessità della questione trattata, o pubblicati su riviste scientifiche di rilevanza nazionale; | |
| c) documentata attività di massimazione; | |
| d) documentata qualità di contributi in camera di consiglio, individuazione delle questioni da decidere e capacità di sintesi; | |
| e) documentata capacità di organizzare il proprio lavoro e di rapportarsi ai colleghi, alle parti in processo ed al personale amministrativo; | |
| f) sentenze scelte a campione per un numero non superiore a 3, pubblicate nell'ultimo triennio, e fino a 3 presentate dall'interessato; | |
| Per il conferimento degli uffici direttivi l'attitudine alle funzioni va ricavata, oltre che dagli elementi sopra indicati, anche dalle capacità organizzative, desunte da ogni utile elemento connesso alla precedente attività svolta, nonché dal precedente positivo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive e dalla modalità di conduzione dell'udienza. | |
| g) Partecipazione e/o docenza a seminari, corsi di aggiornamento e formazione, corsi di specializzazione e di perfezionamento universitari, Master, in materia tributaria e fiscale. | PUNTEGGIO<br>**da 0,00 a 4,00** |

## TABELLA DI VALUTAZIONE PER I PRESIDENTI DI COMMISSIONE

**La valutazione, rimessa direttamente al C.P.G.T., è effettuata con riferimento ai seguenti criteri:**

| Criteri | Punteggio |
|---|---|
| a) puntuale e tempestivo adempimento delle funzioni giurisdizionali; | PUNTEGGIO<br>**da 0,00 a 6,00** |
| b) corretta applicazione delle disposizioni consiliari in tema di organizzazione e controllo dell'ufficio così come emergenti dalle statistiche attestanti gli indici di ricambio e di smaltimento; | |
| | |
| c) Numero delle sezioni della Commissione | PUNTEGGIO<br>**da 0,00 a 11,00** |
| d) Assiduità della presenza in sede | |
| e) Capacità di coordinamento delle Sezioni | |
| f) Raggiungimento degli obiettivi concordati, ad inizio anno, con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria | |
| Valutazione dei sopraindicati elementi anche sulla base delle relazioni dell'Ufficio Ispettivo del Consiglio medesimo, unitamente ai risultati relativi al rispetto della ragionevole durata dei processi così come emergente dai dati predisposti da Si.Gi.t. | |
| g) Partecipazione e/o docenza a seminari, corsi di aggiornamento e formazione, corsi di specializzazione e di perfezionamento universitari, Master, in materia tributaria e fiscale. | PUNTEGGIO<br>**da 0,00 a 4,00** |

## VALUTAZIONE PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

A coloro che sono stati componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, tenuto conto della peculiarità dell'incarico, viene attribuito il punteggio massimo di cui ai criteri di diligenza, laboriosità ed attitudine di cui agli artt. 3, 4 e 5 della Risoluzione n. 2/2020.

| PUNTEGGI PER LA PARTECIPAZIONE E/O DOCENZA A SEMINARI, CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE, CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARI, MASTER, IN MATERIA TRIBUTARIA E FISCALE. | |
|---|---|
| - Conseguimento di diploma di master universitario di II livello. | 1,00 |
| - Conseguimento di diploma di master universitario di I livello. | 0,50 |
| - Corso di perfezionamento o equipollenti. | 0,50 |
| - Partecipazione ad un corso o evento formativo organizzato dal CPGT | 0,50 |
| - Partecipazione ad un corso o evento formativo patrocinato dal CPGT | 0,15 |
| - Docenza ad un corso o evento formativo organizzato dal CPGT | 0,70 |
| - Docenza ad un corso o evento formativo patrocinato dal CPGT | 0,25 |
| - Eventi organizzati dalle Università | 0,10 |

**20A03522**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fixad»

*Estratto determina AAM/AIC n. 81 del 26 giugno 2020*

Procedura europea n. DK/H/2912/001/DC, n. DK/H/2912/IA/002/G e n. DK/H/2912/IA/003/G.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FIXAD, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bruno farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma (RM), via delle Ande, 15 - 00144, Italia.

Confezioni:

«0,5 mg/0,4 mg capsule rigide» 7 capsule in flacone HDPE da 35 ml - A.I.C. n. 048229013 (in base 10) 1FZUNP (in base 32);

«0,5 mg/0,4 mg capsule rigide» 30 capsule in flacone HDPE da 100 ml - A.I.C. n. 048229025 (in base 10) 1FZUP1 (in base 32);

«0,5 mg/0,4 mg capsule rigide» 90 capsule in flacone HDPE da 250 ml - A.I.C. n. 048229037 (in base 10) 1FZUPF (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Validità prodotto integro: due anni.

Condizioni particolari per la conservazione: questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Composizione: principio attivo:

ogni capsula rigida contiene 0,5 mg di dutasteride e 0,4 mg tamsulosina cloridrato (equivalenti a 0,367 mg di tamsulosina).

Eccipienti: rivestimento della capsula rigida:

ferro ossido nero (E172);

ferro ossido rosso (E172);

titanio diossido (E171);

ferro ossido giallo (E172);

gelatina.

Contenuto della capsula molle di dutasteride:

monocaprilato di propilene glicole, tipo II;

butilidrossitoluene (E321).

Rivestimento della capsula molle:

gelatina;

glicerolo;

titanio diossido (E171);

trigliceridi (a catena media);

lecitina (può contenere olio di soia).

Granuli di tamsulosina:

acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1) dispersione 30% (contiene sodio laurilsolfato, polisorbato 80);

cellulosa microcristallina;

sebacato di dibutile;

polisorbato 80;

silice colloidale idrata;

calcio stearato.

Inchiostro nero:

gommalacca (E904);

ferro ossido nero (E172);

propilene glicole (E1520) ;

soluzione di ammoniaca concentrata (E527);

potassio idrossido (E525).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Genericon Pharma Gesellschaft M.B.H, Hafnerstrasse 211, Graz 8054 Austria;

Laboratorios LEÓN FARMA, SA C/La Vallina, s/n, Polígono Industrial Navatejera, Villaquilambre-24008 (León) Spagna.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dei sintomi da moderati a gravi dell'iperplasia prostatica benigna (IPB);

riduzione del rischio di ritenzione urinaria acuta (RUA) e di intervento chirurgico in pazienti con sintomi di IPB da moderati a gravi.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD

Decorrenza di efficacia della determina dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**20A03507**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Musrelan»

*Estratto determina AAM/AIC n. 82 del 26 giugno 2020*

Procedura europea n. DE/H/5311/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MUSRELAN, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Laboratoire Aguettant, con sede legale e domicilio fiscale in 69007 Lione, 1 Rue Alexander Fleming, Francia (FR);

confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in pp da 10 ml senza ago - A.I.C. n. 046044018 (in base 10) 1CX4VL (in base 32);

confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in pp da 10 ml senza ago - A.I.C. n. 046044020 (in base 10) 1CX4VN (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile in siringa preriempita.

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi.

Dopo l'apertura, il medicinale deve essere usato immediatamente.

Questo medicinale può essere conservato per un breve periodo di tempo a temperature non maggiori di 25 °C. Ad ogni modo, una volta rimosso inizialmente dalla conservazione refrigerata, il medicinale deve essere smaltito dopo trenta giorni.

Condizioni particolari per la conservazione.

Conservare in frigorifero (2 °C - 8 °C). Non congelare.

Conservare la siringa preriempita nel rispettivo blister chiuso fino all'uso.

Per le condizioni di conservazione dopo la prima apertura del medicinale, vedere il paragrafo 6.3.

Composizione:

principio attivo: suxametonio cloruro.

Ciascun ml di soluzione per iniezione contiene 10 mg di suxametonio cloruro anidro (come 11 mg di suxametonio cloruro diidrato).

Ciascuna siringa preriempita da 10 ml contiene 100 mg di suxametonio cloruro anidro (come 110 mg di suxametonio cloruro diidrato);

eccipienti:

cloruro di sodio;

acido succinico;
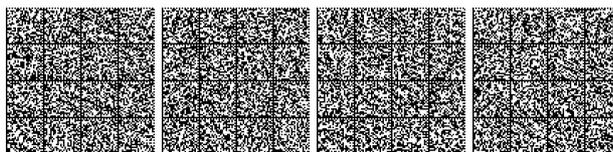
idrossido di sodio o acido cloridrico (per la regolazione del pH);

acqua per iniezione.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Laboratoire Aguettant 1, Rue Alexander Fleming, 69007 Lyon, Francia.

Indicazioni terapeutiche: «Musrelan» è indicato come rilassante muscolare per facilitare l'intubazione endotracheale durante l'induzione di anestesia generale o situazioni di emergenza, in adulti e popolazione pediatrica al di sopra dei 12 anni di età.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**20A03509**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atanto»

*Estratto determina AAM/PPA n. 365/2020 del 26 giugno 2020*

Trasferimento di titolarità: MC1/2020/157.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio per il sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Pharmaten S.A., codice SIS 3055, con sede legale e domicilio fiscale in 6 Dervenakion str., 15351 Pallini Attiki, Greece (HE),

medicinale: ATANTO,

confezioni A.I.C. n.:

047660016 - «80 mg capsule rigide» 1 capsula in blister Opa/Al/Pvc-Al;

047660028 - «80 mg capsule rigide» 2 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al;

047660030 - «80 mg capsule rigide» 5 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al;

047660042 - «125 mg capsule rigide» 1 capsula in blister Opa/Al/Pvc-Al;

047660055 - «125 mg capsule rigide + 80 mg capsule rigide» 1 capsula da 125 mg in blister Opa/Al/Pvc-Al + 2 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al;

047660067 - «125 mg capsule rigide» 5 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al,

alla società Sintesy Pharma S.r.l., codice SIS 4776, codice fiscale 10282700961, con sede legale e domicilio fiscale in via G. Mazzini, 20 - 20123 Milano, Italia (IT).

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**20A03524**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zoladex»

*Estratto determina AAM/PPA n. 363/2020 del 26 giugno 2020*

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale ZOLADEX:

tipo II, B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito; *f)* Soppressione di un parametro di specifica tale da avere un effetto significativo sulla qualità globale del prodotto finito.

Confezioni A.I.C. n.:

026471019 - «3,6 mg impianto a rilascio prolungato per uso sottocutaneo» 1 siringa preriempita;

026471021 - «10,8mg impianto a rilascio prolungato per uso sottocutaneo» 1 siringa preriempita.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a. (codice fiscale 00735390155).

Codice pratica: VN2/2019/219.

*Smaltimento scorte*

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**20A03525**

## Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fedra»

*Estratto determina IP n. 378 del 1° luglio 2020*

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale MELIANE 0,75 mg + 0,02 mg 3X21 OMHULDE TABLETTEN dal Belgio con numero di autorizzazione BE 174124, intestato alla società Bayer SA-NV J.E. Mommaertslaan 14 1831 Diegem (Machelen) Belgium e prodotto da Bayer AG Müllerstrasse 178 13353 Berlin Germany e Delpharm Lille SAS, Parc d'Activités Roubaix-Est, 22 Rue de Toufflers, CS 50070, 59452 Lys-Lez- Lannoy, France , con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 - 80035 Nola (NA).

Confezione: Fedra «0,075 mg + 0,02 mg compresse rivestite» 21 compresse.

Codice A.I.C. n. 048415018 (in base 10) 1G5J9B (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: 0,075 mg di gestodene e 0,02 mg di etinilestradiolo;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, povidone 25000, talco, magnesio stearato, saccarosio, povidone 700000, macrogol 6.000, calcio carbonato, estere etilenglicolico dell'acido montanico (cera *E)*.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO);

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO);

Pharm@Idea S.r.l. via del Commercio, 5 - 25039 Travagliato (BS);

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: Fedra «0,075 mg + 0,02 mg compresse rivestite» 21 compresse.

Codice A.I.C. n. 048415018.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: Fedra «0,075 mg + 0,02 mg compresse rivestite» 21 compresse.

Codice A.I.C. n. 048415018.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione Europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**20A03526**

## Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Halcion»

*Estratto determina IP n. 380 del 1° luglio 2020*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale HALCION 0,25 MG TABLETTEN, 10 TABLETTEN dalla Austria con numero di autorizzazione 1-17546, intestato alla società Pfizer Corporation Austria Gmbh Floridsdorfer Hauptstraße 1 1210 Wien Austria e prodotto da Pfizer Italia S.r.l., Ascoli Piceno, Italy; con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Confezione: HALCION «250 microgrammi compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 044935056 (in base 10) 1BV9WJ(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

Principio attivo: triazolam 250 microgrammi.

Eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, sodio docusato, sodio benzoato, magnesio stearato, amido di mais; indigotina (E 132) lacca di alluminio.

Condizioni di conservazione: conservare a temperatura non superiore a 25°.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l. - via Provinciale Lucchese s.n.c. - loc. Masotti 51034 - Serravalle Pistoiese (PT).

S.C.F. s.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO)

Xpo Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: «Halcion» "250 microgrammi compresse" 20 compresse.

Codice A.I.C.: 044935056.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'A.I.P. di una eventuale domanda di diversa classificazione.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: «Halcion» "250 microgrammi compresse" 20 compresse.

Codice A.I.C. : 044935056.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C.nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**20A03674**

## AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

### Avviso di adozione della deliberazione n. 2/2019

In data 18 novembre 2019 la Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ha adottato la deliberazione n. 2/2019 «Adozione della Variante 2016 al Piano stralcio di bacino per l'Assetto idrogeologico del bacino dei fiumi Marecchia - Conca (PAI)».

Tale deliberazione è consultabile sul sito www.adbpo.gov.it

**20A03530**

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

### Cerimonia di presentazione di lettere credenziali

Il 25 giugno 2020 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Bothata Tsikoane, Ambasciatore del Regno del Lesotho, S.E. Toyly Komekov, Ambasciatore del Turkmenistan, S.E. Jauhar Saleem, Ambasciatore della Repubblica Islamica del Pakistan, i quali gli hanno presentato le lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

**20A03529**

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

### Liquidazione coatta amministrativa della «Partidor società cooperativa agricola a responsabilità limitata», in Montereale Valcellina e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 959 dd.26 giugno 2020 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Partidor società cooperativa agricola a responsabilità limitata» in liquidazione, con sede in Montereale Valcellina, c.f. 01805850938, costituita il giorno 15 giugno 2016 per rogito notaio dott.ssa Anna Favarato di Treviso ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Cimolai, con studio in Pordenone, via Brusafiera n. 8.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

**20A03518**

### Scioglimento, per atto d'autorità, della «Naturstudio - società cooperativa», in Trieste e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 957 dd. 26 giugno 2020 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, la cooperativa «Naturstudio - società cooperativa» con sede in Trieste, c.f. 00267680320, costituita addì 28 dicembre 1978 per rogito notaio dott. Furio Dei Rossi di Trieste, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Tullio Maestro, con studio in Trieste, via Donota n. 1.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

**20A03519**

### Liquidazione coatta amministrativa della «C.A.P. Cooperativa Avviamenti Postali - società cooperativa sociale», in Gorizia e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 958 dd.26 giugno 2020 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «C.A.P. Cooperativa Avviamenti Postali - società cooperativa sociale» in liquidazione, con sede in Gorizia, C.F. 01143950317, costituita il giorno 4 febbraio 2013 per rogito notaio dott. Duilio Gruner di Trieste, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Pobega, con studio in Ronchi dei Legionari, via Brigate Partigiane n. 9.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

**20A03520**

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-170) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
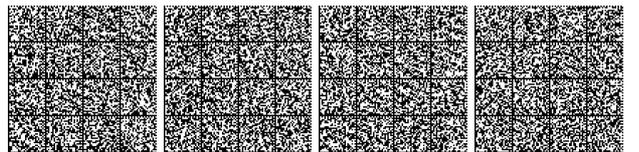
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
## validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € **166,36** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € **55,46** |

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.